

## Chiarimenti in merito agli obblighi di etichettatura AEE e identificazione del produttore ai sensi del D.Lgs. 49/2014

### Premessa

A seguito di recenti segnalazioni relative a controlli doganali su pannelli fotovoltaici provenienti da Paesi terzi, si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito agli obblighi normativi applicabili in Italia in materia di RAEE.

Alla luce delle verifiche svolte, non risultano, allo stato attuale, modifiche normative recenti rispetto al quadro già definito dal D.Lgs. 49/2014.

Il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/884, ha introdotto modifiche di carattere prevalentemente chiarificatore al D.Lgs. 49/2014, tra cui un aggiornamento dell'art. 28 volto a rafforzare i requisiti di marcatura delle AEE, con particolare riferimento all'identificazione del produttore e alla tracciabilità della data di immissione sul mercato.

Tali interventi non incidono sugli obblighi di etichettatura né sulle informazioni da fornire agli utilizzatori ai sensi dell'art. 26, che restano invariati.

Il presente documento ha pertanto l'obiettivo di:

- Chiarire i requisiti normativi vigenti;
- Fornire indicazioni operative agli operatori;
- Prevenire interpretazioni non corrette.

### 1. Individuazione del produttore ai sensi della normativa RAEE

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. g), del D.Lgs. 49/2014, è considerato "produttore" il soggetto che immette per primo sul mercato nazionale l'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

In particolare, rientrano nella definizione:

- il fabbricante che commercializza con il proprio marchio;
- il soggetto che rivende con marchio proprio;
- l'importatore che introduce prodotti da altri Paesi;
- il soggetto estero che vende direttamente sul mercato italiano.

Ne consegue che:

- la responsabilità RAEE è sempre in capo al soggetto che immette per primo il prodotto sul mercato italiano.

### 2. Obbligo di identificazione del produttore - art. 28 D.Lgs. 49/2014

#### Identificazione:

Uno degli elementi centrali della normativa è la necessità che il produttore sia sempre chiaramente identificabile.

- Il marchio deve consentire di individuare in modo inequivocabile il produttore;
- In caso di importazione o distribuzione, deve essere chiaro il ruolo del soggetto (es. “distribuito da”, “importato da”).

Nota: Il requisito centrale è la possibilità per le autorità di individuare in modo chiaro e inequivocabile il Soggetto Responsabile dell'immissione sul mercato.

### **Indicazione della data di immissione sul mercato:**

La marcatura deve permettere di distinguere:

- AEE immesse dopo il 13 agosto 2005
- Per i pannelli FV → dopo il 13 agosto 2012

Per le AEE che rientrano nel c.d. “Open Scope” tali obblighi si applicano solo se immesse sul mercato dal 15 agosto 2018.

Serve per distinguere “storico” vs “nuovo regime”.

### **Contenuto minimo del marchio:**

Il marchio deve includere almeno uno tra:

- Nome del produttore
- Logo registrato
- Numero di iscrizione al Registro AEE

### **Requisiti di qualità della marcatura:**


Il marchio deve rispettare la CEI EN 50419:2023 e deve essere:

- Visibile
- Leggibile
- Indelebile

Deve resistere ai test previsti dalla norma tecnica.

### **Apposizione del simbolo RAEE:**

Deve essere presente il simbolo del cassonetto barrato



### **Posizionamento sul prodotto:**

Marchio + simbolo devono essere apposti:

- direttamente sull'AEE
- oppure su una sua parte visibile

Se NON è possibile apporli sul prodotto allora devono essere apposti su:

- Imballaggio
- Istruzioni
- Documentazione (anche digitale)

### Sistemi alternativi (RFID):

È possibile usare sistemi RFID ma solo previa approvazione del Comitato di vigilanza

## **3. Istruzioni e informazioni agli utilizzatori – art. 26 D.Lgs. 49/2014**

### Obbligo generale di informazione:

Il produttore deve fornire informazioni agli utilizzatori finali.

### Collocazione delle informazioni:

Le informazioni devono essere fornite all'interno delle istruzioni per l'uso dell'AEE.

Se il prodotto NON prevede istruzioni:

L'obbligo passa al distributore che deve fornirle:

- In punto vendita
- Tramite materiali informativi

### Le informazioni devono comprendere:

#### ▪ **Divieto di smaltimento nei rifiuti urbani**

I RAEE NON devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti ma devono essere raccolti separatamente.

#### ▪ **Informazioni sui sistemi di raccolta**

Devono essere indicate:

- Modalità di raccolta dei RAEE
- Sistemi di ritiro disponibili inclusi i meccanismi di ritiro da parte del distributore

#### ▪ **Informazione su “uno contro uno” e “uno contro zero”**

Devono essere esplicitate:

- Possibilità di consegna RAEE equivalente al momento dell'acquisto (1:1)
- Possibilità di conferimento gratuito per piccoli RAEE (1:0)

#### ▪ **Informazione sui rischi ambientali e sanitari**

Devono essere indicati i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da:

- Presenza di sostanze pericolose
- Gestione non corretta

#### ▪ **Ruolo attivo dell'utilizzatore**

Deve essere spiegato il ruolo dell'utente nel:

- Riutilizzo
- Riciclaggio
- Recupero

#### ▪ **Significato del simbolo RAEE**

Deve essere spiegato cosa significa il cassonetto barrato

- garantire il corretto trattamento e recupero dei materiali, prevenendo impatti negativi su ambiente e salute.

### **4. Ruolo dell'adesione a Sistemi Collettivi**

L'adesione ad un Sistema Collettivo (es. PV CYCLE):

Garantisce la gestione degli obblighi organizzativi e finanziari

NON sostituisce gli obblighi di:

- Corretta etichettatura
- Identificazione del produttore

### **5. Indicazioni operative per gli operatori**

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda di verificare:

- Corretta individuazione del produttore ai sensi di legge
- Coerenza tra marchio sul prodotto e Soggetto Responsabile
- Presenza del simbolo RAEE
- Presenza di istruzioni ed informazioni obbligatorie
- Corretta gestione degli obblighi EPR (Registro + Sistema Collettivo)

Maggio 2026

*Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e operative e non sostituisce in alcun modo la normativa vigente né eventuali indicazioni o interpretazioni fornite dalle autorità competenti.*

*Per ogni approfondimento normativo si rimanda in particolare al Decreto Legislativo 49/2014, alla Direttiva 2012/19/UE, nonché ai documenti, chiarimenti e orientamenti pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dagli organismi competenti in materia di RAEE.*